

**ACCORDO**  
**tra ARPAT, la RSU e le OO.SS. per il personale di comparto e per il personale della**  
**Dirigenza**

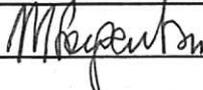
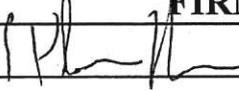
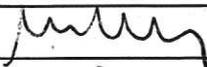
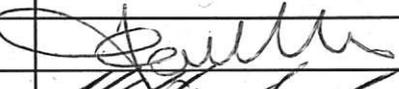
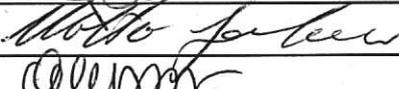
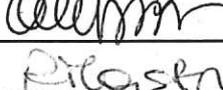
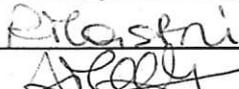
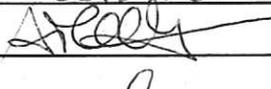
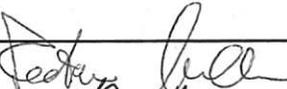
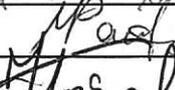
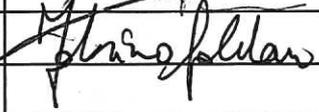
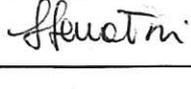
L'amministrazione di ARPAT, la RSU e le Organizzazioni sindacali del personale di Comparto e per il personale della Dirigenza, in data 09 NOV. 2015

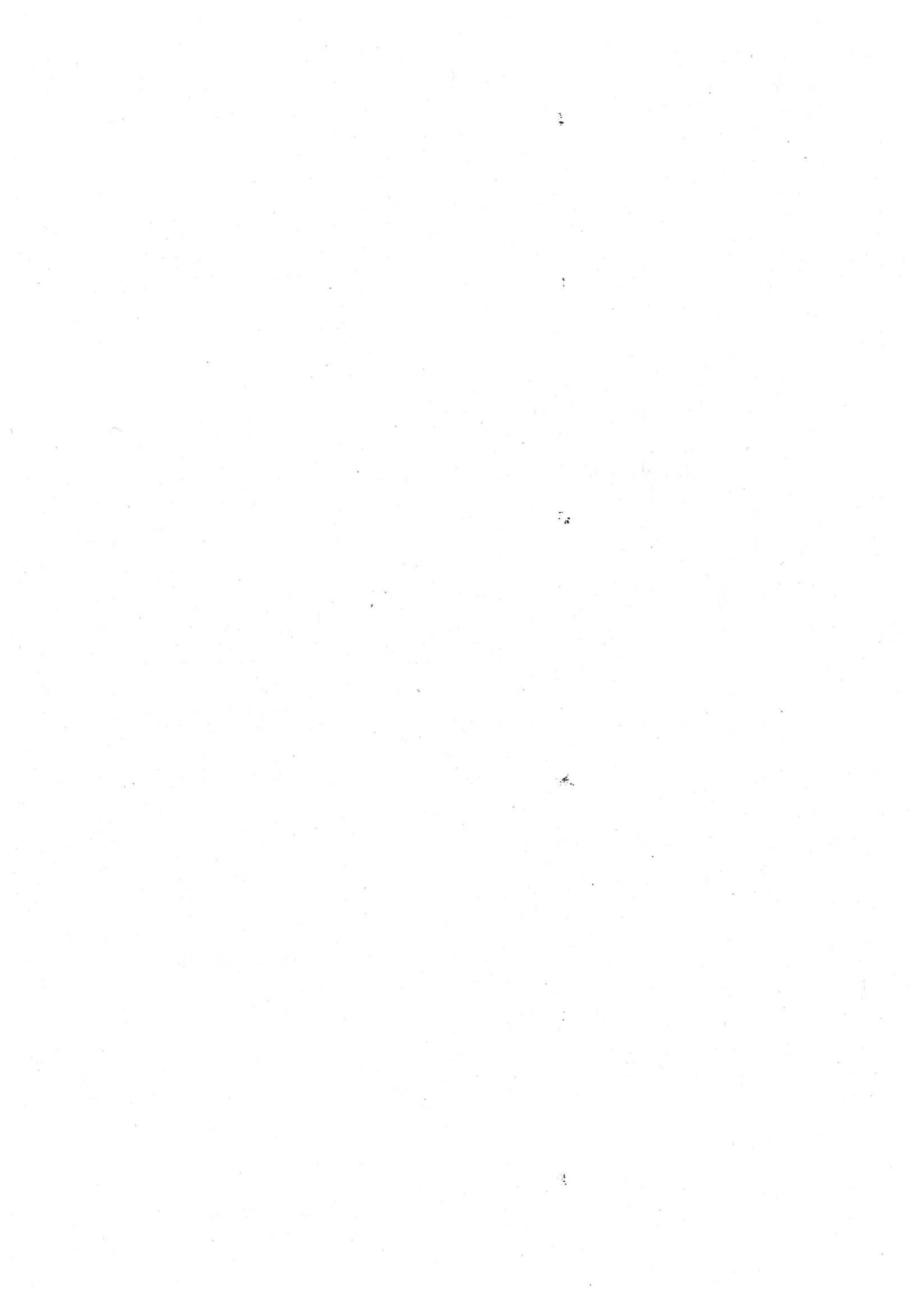
Verificato che:

- l'ipotesi di accordo è stata siglata dalle parti in data 7.10.2015 per il personale di Comparto e in data 14.10.2015 per il personale della Dirigenza;
- in data 22 OTT. 2015, all'interno del verbale n.18, è stata resa dal Collegio dei Revisori, a seguito della ricezione della Relazione illustrativa e tecnico finanziaria relativa all'ipotesi di accordo in questione, la certificazione di cui all'art. 40, comma 3 sexies, del D.Lgs. 165/2001.

**CONCORDANO**

sull'allegata ipotesi di accordo tra ARPAT, la RSU e le OO.SS. rappresentative del personale di comparto e della Dirigenza in materia di fruizione oraria dei congedi parentali

Delegazione di parte pubblica	Delegazione di parte sindacale	FIRMA
FIRMA	SIGLA sindacale	
Direttore Generale 	CGIL FP (Stefano Nassi)	
	CISL FPS (Andrea Morandi)	
Direttore Tecnico 	UIL Sanità (Fabrizio Grassi)	
	RSU Becatti Alessandro	
Direttore Amministrativo 	RSU Bertolini Marco	
	RSU Cappelli Silvia	
	RSU Carli Barbara	
	RSU Critelli Piero	
	RSU Filindassi Marco	
	RSU Francalanci Matteo	
	RSU Ianiro Alberto	
	RSU Mastri Roberta	
	RSU Melley Antonio	
	RSU Monari Rita	
	RSU Miriello Patrizio	
	RSU Pantani Marta	
	RSU Soldani Fabrizio	
	RSU Spinelli Flavio	
	ANAAO – SDS SNABI Carlo Cini Valerio Marroni Andrea Cappelli	
	CISL Luca Petroni	
	CGIL FP Marco Longo Stefania Tozzetti	
	Laura Senatori FASSID	
	FP CGIL MEDICI Anna Baldi	



## **IPOTESI DI ACCORDO TRA ARPAT, LA RSU E LE OO.SS. RAPPRESENTATIVE DEL PERSONALE DI COMPARTO E DELLA DIRIGENZA IN MATERIA DI FRUIZIONE ORARIA DEI CONGEDÌ PARENTALI**

Le parti ,

VISTI gli artt. 32 e 34 del D.Lgs. n. 151/2001, così come modificato dal D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 80, in materia di congedi parentali fruibili dal personale dipendente dell'Agenzia, i quali stabiliscono:

- che ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro, per ogni bambino, nei primi suoi 12 anni di vita (ai sensi dell'art. 32, commi 1 e 2), per un periodo non superiore a 6 mesi, e che dai 6 ai 12 anni di vita del bambino i congedi parentali non sono retribuiti;
- che al lavoratore/lavoratrice è dovuta, fino al 6° anno di vita del bambino, un'indennità pari al 30% della retribuzione, eccezion fatta per il primo mese di astensione facoltativa per il quale le disposizioni contrattuali vigenti in materia prevedono un'indennità pari al 100% della retribuzione (art. 34);
- che le modalità ed i limiti previsti dalla normativa sono meglio dettagliati sulla Intranet nella sezione Risorse umane e formazione - Cosa fare in caso di;
- che, in assenza di regolamentazione da parte della contrattazione collettiva, anche aziendale, circa le modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria, ciascun genitore può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella su base oraria in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale (art. 32, comma 1-ter);
- che la contrattazione collettiva di settore può pertanto stabilire le modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria nonché i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa (art. 32, comma 1-bis ), e cioè stabilire quando il lavoratore, attraverso la sommatoria delle ore fruite, raggiunge una giornata lavorativa; ciò ai fini del computo dei 180 giorni di congedo parentale spettanti ai sensi del D.Lgs. n. 151/2001;

VISTO l'art.26 ("Disposizioni finanziarie") del D.Lgs. 80/2015, nel quale si evidenzia la natura sperimentale della riforma la quale è attualmente in vigore per i periodi di congedo parentale fruiti dal 25 giugno 2015 al 31 dicembre 2015, salva l'adozione di ulteriori decreti legislativi;

### **CONVENGONO E STABILISCONO QUANTO SEGUE:**

#### **1) Definizione del monte ore utile alla determinazione di una singola giornata lavorativa:**

- per giornata lavorativa si intendono 7 h e 12 m per il personale di comparto e 7 h e 36 m per il personale con qualifica dirigenziale; per il personale a part-time la giornata lavorativa è pari al dovuto giornaliero;
- il dipendente può fruire dell'istituto del congedo parentale a ore a seconda delle esigenze familiari;
- sia i dipendenti in regime orario di full-time che i dipendenti in regime orario di part-time o di orario ridotto sono tenuti ad espletare la prestazione lavorativa per un minimo giornaliero non inferiore al 30%, riconducibile (previo arrotondamento) a 2 ore e 10 minuti per i dipendenti di comparto, e a 2 ore e 20 minuti per i dirigenti.

#### **2) Criteri di calcolo della base oraria e modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria**

- ai fini del calcolo del congedo sarà computato l'orario effettivamente fruito così come rilevato dalla timbratura;

- il conteggio delle singole frazioni di congedo sarà effettuato in minuti e rapportato alla durata, in minuti, del dovuto orario giornaliero;

- le ore fruite a titolo di congedo parentale possono essere cumulate anche con permessi o riposi disciplinati dal TU 151/2001, fermo restando il dovuto minimo giornaliero stabilito nel presente accordo.

Sono fatte salve le disposizioni normative specifiche vigenti in materia di adozione e affidamento.

Le parti danno inoltre atto che, ai sensi dell'art. 40 bis del DLgs. 165/2001, la presente ipotesi d'accordo è soggetta alle verifiche di compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge da parte del Collegio dei Revisori, che rilascerà apposita certificazione da pubblicare sul sito istituzionale unitamente al presente accordo e alla relazione tecnico finanziaria e illustrativa e che, pertanto, il presente accordo sarà definitivamente sottoscritto dopo l'acquisizione del parere positivo del Collegio dei Revisori.

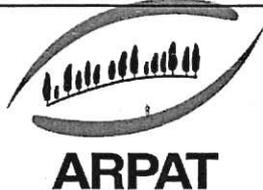
**Delegazione di parte pubblica**

**Delegazione di parte sindacale**

FIRMA	SIGLA sindacale	FIRMA
Direttore Generale <i>Tania Bergami</i>	CGIL FP (Stefano Nassi)	<i>[Signature]</i>
	CISL FPS (Andrea Morandi)	<i>[Signature]</i>
Direttore Tecnico <i>[Signature]</i>	UIL Sanità (Fabrizio Grassi)	<i>F. Grassi</i>
	RSU Becatti Alessandro	<i>[Signature]</i>
Direttore Amministrativo <i>[Signature]</i>	RSU Bertolini Marco	<i>[Signature]</i>
	RSU Cappelli Silvia	<i>[Signature]</i>
	RSU Carli Barbara	<i>[Signature]</i>
	RSU Critelli Piero	<i>[Signature]</i>
	RSU Filindassi Marco	<i>[Signature]</i>
	RSU Francalanci Matteo	<i>[Signature]</i>
	RSU Ianiro Alberto	<i>[Signature]</i>
	RSU Mastri Roberta	
	RSU Melley Antonio	
	RSU Monari Rita	
	RSU Miriello Patrizio	<i>[Signature]</i>
	RSU Pantani Marta	<i>[Signature]</i>
	RSU Soldani Fabrizio	<i>[Signature]</i>
	RSU Spinelli Flavio	<i>[Signature]</i>
	ANAAO – SDS SNABI Carlo Cini Valerio Marroni Andrea Cappelli	<i>[Signature]</i>
	CISL Luca Petroni	
	CGIL FP Marco Longo Stefania Tozzetti	<i>[Signature]</i>
	Laura Senatori FASSID	<i>[Signature]</i>
	FP CGIL MEDICI Anna Baldi	

7-10-2015

14-10-2015



**ARPAT**  
 Agenzia regionale per la protezione  
 ambientale della Toscana  
 Direzione generale



N. Prot

cl. DV.07.01.02/10.1

del 16/10/2015

a mezzo: mail

Al Collegio dei Revisori

**OGGETTO: Relazione illustrativa e tecnico finanziaria – Controllo sulla compatibilità dei costi dell’Ipotesi di Accordo di Contrattazione Integrativa in materia di fruizione oraria dei congedi parentali per il personale di COMPARTO e della DIRIGENZA**

### PREMESSA

L’Art. 40 del D. Lgs. 30.3.2001, n. 165, al comma 3 – sexies, prevede che, a corredo di ogni contratto integrativo, le pubbliche amministrazioni redigano una relazione illustrativa e tecnico-finanziaria da sottoporre alla certificazione da parte degli Organi di controllo di cui all’art. 40 bis, c.1, dello stesso Decreto, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili dal Ministero dell’economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della Funzione pubblica.

In data 19 luglio 2012, con Circolare n. 25, il MEF, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha predisposto e resi noti gli schemi di relazione illustrativa e tecnico-finanziaria, evidenziando che per le seguenti fattispecie di contrattazione integrativa valgono le vigenti procedure di certificazione dell’Organo interno, ai sensi dell’art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.:

*contratti integrativi normativi* (c.d. articolato) - si tratta di atti che definiscono la cornice di regole generali concordate in sede integrativa e sono riferiti ad un arco temporale stabilito dalla contrattazione di primo livello (es. quadriennio fino alla tornata contrattuale 2006-2009);

*contratti integrativi economici* - costituiscono gli atti che compiutamente e periodicamente rendono conto della programmazione contrattata delle risorse in sede locale e sono riferiti, su indicazione dei contratti collettivi di primo livello in essere, ad un biennio o, più frequentemente, ad uno specifico anno;

*contratti stralcio su specifiche materie* (normativi o economici), che possono essere siglati dalle delegazioni trattanti purché nel rispetto delle cornici di regole disciplinate dalla legge e dal contratto collettivo di primo livello.

Nelle date del 7.10.2015 e del 14.10.2015 le Delegazioni trattanti di ARPAT di parte pubblica e di parte sindacale, rispettivamente per il personale di comparto e per il personale della Dirigenza, hanno siglato l’ipotesi di accordo di Contrattazione Integrativa in materia di fruizione oraria dei congedi parentali.

Sulla base di quanto previsto e chiarito nella citata Circolare della Ragioneria dello Stato n. 25 del 19.7.2012 e seguendo gli schemi ad essa allegati, pertanto, è redatta la presente relazione illustrativa e tecnico-finanziaria a corredo del sopra citato accordo.

Pagina 1 di 6



Organizzazione con Sistema di  
 gestione certificato da CERMET  
 Secondo la norma  
 UNI EN ISO 9001:2008  
 Registrazione n. 3198-A

### Direzione generale

via N. Porpora 22 - 50144 Firenze - tel. 055.32061, fax 055.3206324  
 PEC: arpat.protocollo@postacert.toscana.it  
 www.arpat.toscana.it - urp@arpat.toscana.it - p.iva 04686190481

Per esprimere il proprio giudizio sui servizi ARPAT è possibile compilare il questionario on-line all’indirizzo

[www.arpat.toscana.it/soddisfazione](http://www.arpat.toscana.it/soddisfazione)

**Relazione illustrativa**

**Modulo 1 - Scheda 1.1**

**Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto**

Questo modulo consiste nella sintetica descrizione degli aspetti procedurali della contrattazione, come evidenziati nella scheda che segue:

**Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge**

<b>Data di sottoscrizione</b>	7.10.2015 (data di sigla ipotesi dell'accordo da parte di ARPAT, RSU e OO.SS. rappresentative del personale di comparto); 14.10.2015 (data di sigla ipotesi dell'accordo da parte di ARPAT, e OO.SS. rappresentative del personale della Dirigenza);
<b>Periodo temporale di vigenza</b>	<b>fino al 31.12.2015</b>
<b>Composizione della delegazione trattante</b>	Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): Componenti: Direttore generale, Direttore amministrativo; Direttore tecnico Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): FP CGIL; FPS CISL; UIL sanità e relative RSU, ANAAO – SDS SNABI, FASSID, FP CGIL MEDICI Componenti Parte Pubblica firmatari: Direttore generale f.f., Direttore tecnico, Direttore amministrativo; Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle): FP CGIL; FPS CISL; UIL sanità; RSU per il comparto ANAAO- SNABI, CGIL e FASSID per la Dirigenza
<b>Soggetti destinatari</b>	Personale del comparto e della Dirigenza di ARPAT
<b>Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)</b>	Fruizione oraria dei congedi parentali
<b>Rispetto dell'iter e degli adempimenti procedurali e degli atti propedeutici successivi alla contrattazione</b>	Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa. Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria  La presente relazione è propedeutica all'acquisizione della certificazione dell'Organo di controllo interno

	<p><b>Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione retribuzione accessoria della</b></p>	<p>Il Piano della qualità per la prestazione organizzativa 2015 è stato adottato con Delibera GRT n. 259 del 6.3.2015.</p>
		<p>Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2015-2017, previsto dall'art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009, è stato adottato con decreto DG 18 del 30.1.2015.</p>
		<p>A seguito dell'adozione del decreto di approvazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, è stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del D.lgs. 150/2009, mediante inserimento sul sito web di ARPAT – Sezione "Amministrazione trasparente" – "Disposizioni generali"</p>
		<p>La Relazione sul monitoraggio finale del Piano 2014 per la qualità della prestazione organizzativa relativa è stata inviata all'OIV ed alle strutture regionali interessate in data 16/7/2015. E' stata inoltre pubblicata sul sito web di ARPAT – Sezione "Amministrazione trasparente" – "Disposizioni generali"</p>
<p><b>Eventuali osservazioni:</b></p>		

## Modulo 2

### **Illustrazione dell'articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale –modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili)**

Gli artt. 32 e 34 del D.Lgs. n. 151/2001, così come modificato dal D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 80, in materia di congedi parentali fruibili dal personale dipendente dell'Agenzia prevedono la fruizione ad ore, a titolo sperimentale, dei congedi parentali, per i congedi fruiti dal 25 giugno 2015 al 31 dicembre 2015, fatta salva l'adozione di ulteriori decreti legislativi.

In assenza di regolamentazione da parte della contrattazione collettiva, anche aziendale, circa le modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria, le suddette norme prevedono che ciascun genitore possa scegliere tra la fruizione giornaliera e quella su base oraria in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale (*art. 32, comma 1-ter*).

Al fine di disciplinare la fruizione dei suddetti permessi, come previsto dalle norme citate, è stata sottoscritta l'allegata ipotesi di accordo in materia di fruizione oraria dei congedi parentali.

L'ipotesi di accordo di Contrattazione Integrativa per il personale di Comparto e della Dirigenza, siglata con le rispettive delegazioni sindacali, in data 7.10.2015 e in data 14.10.2015, nel recepire le modifiche apportate dal D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 80, agli artt. 32 e 34 del D.Lgs. n. 151/2001, stabilisce le modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria nonché i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa (*art. 32, comma 1-bis*), e cioè quando il lavoratore, attraverso la sommatoria delle ore fruiti, raggiunge una giornata lavorativa - ai fini del computo dei 180 giorni di congedo parentale spettanti ai sensi del D.Lgs. n. 151/2001.

Viene, inoltre, stabilito che il conteggio delle singole frazioni di congedo sarà effettuato in minuti e rapportato alla durata, in minuti, del dovuto orario giornaliero.

Sono infine fatte salve le disposizioni normative specifiche vigenti in materia di adozione e affidamento.

## **Relazione tecnico-finanziaria**

### **III.1 Modulo I**

#### **La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa**

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

#### **Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità**

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

#### **Sezione II - Risorse variabili**

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

#### **Sezione III - Decurtazioni del Fondo**

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

#### **Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione**

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

### **Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo**

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

#### **III.2 Modulo II**

##### **Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa**

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

##### **Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione**

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

##### **Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo**

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

##### **Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare**

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato in quanto non comporta alcuna variazione del fondo

##### **Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione**

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

##### **Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo**

Il riparto e la liquidazione delle quote relative alle economie aggiuntive conseguenti all'attuazione dei Piani di razionalizzazione sono disposti previa verifica dei risparmi conseguiti da Bilancio a consuntivo.

##### **Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale**

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

#### **III.3 Modulo III**

##### **Schema generale riassuntivo**

**del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente**

**Fondo certificato dell'anno precedente**

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

#### **III.4 Modulo IV**

##### **Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio**

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

---

**III.4.1 Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del fondo nella fase programmatoria della gestione**

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

**III.4.2 Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato**

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

**III.4.3 Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo**

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

Dott.ssa Paola Querci (\*)

*“Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.”*

## VERBALE N. 18 del 22.10.2015

Il giorno 22.10.2015 alle ore 17.00 il Collegio dei Revisori dell'ARPAT si è riunito presso la sede della Agenzia. Sono presenti tutti i membri del Collegio.

\*\*\*\*\* omissis \*\*\*\*\*

PARERE SULL'IPOTESI DI ACCORDO DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA IN MATERIA DI FRUIZIONE ORARIA DEI CONGEDI PARENTALI PER IL PERSONALE DI COMPARTO E DELLA DIRIGENZA

Il Collegio analizza l'ipotesi di Accordo Integrativo tra Arpat, la Rsu e le OO.SS. rappresentativa sia del personale di comparto che della dirigenza in materia di fruizione oraria dei congedi parentali sottoscritti rispettivamente in data 7.10.2015 e 14.10.2015.

Il sopracitato "Accordo" viene sottoposto al Collegio dei Revisori ai sensi dell'art. 40 bis del D.Lgs 165/01 al fine di effettuare, così come previsto dal sopracitato articolo, il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulle modalità di corresponsione dei trattamenti accessori.

Il Collegio esamina la relazione illustrativa e tecnico-finanziaria trasmessa in data 16/10/2015.

Sulla base dell'esame dei documenti sopra richiamati il Collegio ha accertato:

- che gli accordi sottoscritti riguardano materie espressamente delegate alla contrattazione integrativa dall'art.16 comma 5 del D.L. 6.07.2011 n. 98 convertito con modificazioni dalla L. 15/07/2011 n. 111.

L'ipotesi di accordo di contrattazione collettiva per il personale di comparto e della dirigenza recepisce le modifiche apportate dal D.Lgs. 15/06/2015 n. 80 agli artt. 32 e 34 del D.Lgs. n. 151/2001 in materia di modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria nonché i criteri di calcolo della base oraria.

In merito al suddetto accordo si stabilisce che per i congedi fruiti dal 25 giugno 2015 al 31 dicembre 2015, nel rispetto di un minimo giornaliero di prestazione lavorativa non inferiore al 30% (pari a 2 ore e 10 minuti

per il personale di comparto e 2 ore e 20 minuti per i dirigenti), il congedo potrà essere fruito, a scelta del dipendente, su base giornaliera oppure su base oraria in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga precedente a quello di inizio del collegio parentale.

Il conteggio delle singole frazioni di congedo sarà effettuato in minuti e sarà rapportato alla durata, in minuti, del dovuto orario giornaliero.

Alla luce di quanto sopra accertato il Collegio esprime parere favorevole sulla "Ipotesi di Accordo" sopracitato certificando lo stesso.

\*\*\*\*\* omissis \*\*\*\*\*

Niente altro essendovi da esaminare la seduta viene sciolta previa redazione del verbale alle ore 19.50

Il Collegio dei revisori

- Prof. Andrea Eugenio Settimo Paci
- Dott.ssa Ivana Baronti
- Dott. Pietro Lorenzo Bartolini Salimbeni